

16/AX/2015 – Rinnovo dell'interpello per la destinazione in applicazione di un magistrato al Tribunale di Venezia (decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46 del 13 aprile 2017) - sezione immigrazione.
(delibera 18 aprile 2018)

Il Consiglio,

Visto il decreto legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella legge n. 46 del 13 aprile 2017, ed in particolare l'art. 11 rubricato (*Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione*), nella parte in cui prevede che “*In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispose un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione*”;

- considerato che, a seguito di interpello, con delibera in data 6 luglio 2016 è stata disposta l'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Venezia della dott.ssa Silvana Maria ARBIA, già Consigliere della Corte di Appello di Milano, a far data dal 5.9.2016 e per diciotto mesi;
- rilevato che la dott.ssa Arbia è uscita dall'ordine giudiziario in data 1 novembre 2017;
- considerato che, con nota n. 1758 in data 24 gennaio 2018, il Presidente della Corte di Appello di Venezia ha chiesto di procedere ad un nuovo interpello per l'applicazione applicazione extradistrettuale al Tribunale di Venezia di un magistrato per fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione;
- considerato che, a seguito dell'interpello disposto con Delibera Plenaria in data 14 febbraio 2018, sono pervenute le disponibilità dei dottori: Anna Maria GREGORI, Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, Alberto PAVAN, Giudice del Tribunale di Brescia, Marco SARAN, Giudice del Tribunale di Reggio Calabria;
- rilevato che il dott. Pavan in data 3.4.2018 ha revocato la propria dichiarazione di disponibilità, la dott.ssa Gregori proviene da un ufficio giudiziario con un'alta percentuale di scopertura, mentre il dott. Saran proviene da ufficio giudiziario destinatario di applicazione nell'ambito della stessa procedura attivata con la delibera del 20 dicembre 2017;
- considerato pertanto che sussiste la necessità di ripubblicare il bando per la destinazione di un magistrato al Tribunale di Venezia;
- considerato che, così come disposto dalla disciplina primaria in esame, “*In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi,*

rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi viene fissato in diciotto mesi il termine di durata della applicazione”;

- ritenuto, peraltro opportuno precisare sin d’ora che, stante la straordinarietà della situazione determinatasi in alcuni uffici giudiziari a seguito dell’incremento dei procedimenti comunque connessi con il fenomeno dell’immigrazione e considerata la deroga rispetto alla disciplina di cui all’art. 110 e seg. O.G., introdotta dalla L. 132/2015, appare opportuno prevedere sin da ora la possibilità di discostarsi da quanto statuito dal paragrafo 34.1 della Circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali, nella parte in cui stabilisce che “*i distretti con applicazioni in uscita non possono chiedere applicazioni in entrata; i distretti con applicazioni in entrata non possono fornire applicazioni in uscita*”;

- ritenuto, in ogni caso, che sarà necessario effettuare una valutazione comparativa tra le esigenze dell’ufficio a cui favore dovrà essere disposta l’applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità;

- considerato che, quanto alle applicazioni al settore civile, i magistrati dovranno essere destinati alla trattazione in via esclusiva dei procedimenti afferenti la protezione internazionale e conseguenti al fenomeno migratorio;

-che, all’esito della disposta applicazione, dovrà essere poi redatta una relazione da parte del dirigente dell’ufficio giudiziario sull’attività svolta, in modo da consentire al Csm di verificare l’efficacia dello strumento dell’applicazione in ordine ai procedimenti su indicati;

- rilevato che ai magistrati che verranno destinati in applicazione saranno riconosciuti i benefici di cui all’art. 11 del citato decreto legge:

Pertanto, si

delibera

- di rinnovare l’interpello per la destinazione in applicazione di un magistrato al Tribunale di Venezia;

- di invitare i magistrati interessati (che informeranno contestualmente il dirigente dell’Ufficio) a far pervenire la comunicazione di disponibilità entro il 15 maggio 2018, direttamente a questo Consiglio all’indirizzo mail: settima@cosmag.it. Il Dirigente dell’ufficio, stante le ragioni di eccezionalità e di urgenza, provvederà a trasmettere con lo stesso mezzo, entro e non oltre il 25 maggio 2018 il proprio parere, in modo da consentire al Consiglio Superiore di effettuare la necessaria valutazione comparativa tra le esigenze dell’ufficio a cui favore dovrà essere disposta l’applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro disponibilità.

I dirigenti degli Uffici Giudiziari cui saranno destinati Magistrati in applicazione all’esito della presente procedura avranno cura di far pervenire a questo Consiglio una relazione semestrale dettagliata, con allegate statistiche, circa l’attività svolta dal magistrato.